

ALLEGATO 'A'

DELL'ATTO RICEVUTO IL 20/02/2019

REP.N.23766

RACC.N.10158

CERASUOLO DI VITTORIA CLASSICO DOCG

CERASUOLO DI VITTORIA DOCG

VITTORIA DOC

STATUTO CONSORTILE

Art. 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini e del DM 16/12/2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini è costituito un Consorzio volontario con attività esterna di tutela denominata "Consorzio Di Tutela dei vini Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC", denominazione di origine controllata e Garantita riconosciuta con Dm del 13/09/2005 pubblicato sulla GURI n.224 del 26 Settembre 2005.

Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e, successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 - DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 Dicembre 2060 salvo proroga.

Art. 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Ragusa presso i locali della C.C.I.A.A. siti in piazza Libertà..

Il Consiglio di amministrazione può, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede, istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4 - SCOPI E COMPITI

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste nel tutelare, promuovere, valorizzare informare il consumatore e curare gli interessi generali della DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA.

A tal fine può svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini ed, in particolare:

1) Se riconosciuto ai sensi dell'art.41, commi 1 e 3 della Legge n. 238/2016 ha lo scopo di:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA, nonché compiti collaborativi nell'applicazione del D.Lgs 61/2010;

b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di

	studio, di valutazione economico - congiunturale delle DOCG	
	"CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA, nonché ogni altra	
	attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto;	
	c) collaborare, secondo le direttive impartite dal	
	Ministero, alla tutela e alla salvaguardia delle DOCG	
	"CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA da abusi, atti di	
	concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della	
	denominazione tutelata e comportamenti comunque vietati	
	dalla legge; collaborare altresì con la Regione Siciliana	
	per lo svolgimento delle attività di competenza delle stessa;	
	d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni	
	di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione	
	del consumatore e di cura generale degli interessi della	
	relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza, da	
	espletare prevalentemente nella fase del commercio, in	
	collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della	
	qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e	
	in raccordo con la Regione Siciliana.	
	2) Se riconosciuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4 della	
	legge 12 dicembre 2016, n. 238 (erga-omnes), oltre a	
	svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b)	
	c), svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei	
	confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di	
	controllo ed anche nei confronti di quelli non associati al	
	Consorzio.	

Il Consorzio, se autorizzato ai sensi del predetto comma 4,

nell'interesse di tutti i produttori, anche quelli non

aderenti al Consorzio, può inoltre svolgere le seguenti

attività:

- definire, previa consultazione dei rappresentanti di

categoria della denominazione, l'attuazione delle politiche

di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare

la qualità dei prodotti vitivinicoli a DOCG "CERASUOLO DI

VITTORIA" e DOC "VITTORIA", e contribuire ad un miglior

coordinamento dell'immissione sul mercato della stessa,

nonché definire piani di miglioramento della qualità dei

prodotti a DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA";

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie

interessate alla produzione e alla commercializzazione della

DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA";

- esercitare e promuovere ogni azione presso tutte le sedi

giudiziarie ed amministrative, avanti qualsiasi organo e

qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale,

per la tutela e salvaguardia della denominazione e per la

tutela degli interessi e diritti dei produttori.

3) Come attività strumentale e funzionale a tutti gli scopi

e finalità di cui sopra il Consorzio può:

- avanzare eventuali proposte di modifica del disciplinare

della DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA " per

l'adeguamento a nuove esigenze tecnologiche, di

	presentazione, di consumo ecc.ecc. condivise dai produttori,	
	presentando le relative istanze ufficiali agli organi	
	nazionali ed europei all'uopo preposti secondo quanto	
	prescritto dalla normativa nazionale ed europea;	
	- collaborare con gli altri Consorzi di tutela delle altre	
	denominazioni di origine dei vini siciliani;	
	- partecipare, anche con altri Enti e/o Associazioni a bandi	
	comunitari, statali, regionali per accedere a contributi e	
	sostegni economici volti a realizzare il suo oggetto	
	sociale, assumendone relativi impegni ed obblighi;	
	- collaborare in sinergia con altri soggetti pubblici e	
	privati che promuovono prodotti tipici e/o il territorio	
	siciliano nell'ottica di promuovere e valorizzare al meglio	
	le produzioni a DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC	
	"VITTORIA";	
	- curare la formazione e fornire assistenza tecnica e	
	professionale ai produttori della DOCG "CERASUOLO DI	
	VITTORIA" e DOC "VITTORIA";	
	- partecipare ed aderire ad altri Consorzi, Organizzazioni,	
	Società od Enti di qualsiasi natura aventi finalità analoghe	
	o complementari;	
	- stipulare, convenzioni ed accordi con organismi pubblici	
	e/o privati aventi finalità analoghe o complementari;	
	- partecipare a mostre, fiere, convegni, workshop,	
	manifestazioni anche in collaborazione con enti pubblici e/o	

	privati;	
	- espletare ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale della DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e	
	DOC "VITTORIA in collaborazione con la Pubblica	
	amministrazione e con gli Organismi di controllo;	
	- può detenere ed adottare un marchio consortile a favore	
	dei soli associati da sottoporre ad approvazione	
	ministeriale e previo inserimento dello stesso nello Statuto.	
	Il Consorzio, qualora riconosciuto ai sensi dell'articolo	
	41, comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, può	
	proporre come logo della DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC	
	"VITTORIA " il marchio consortile o creare un logo ex-novo	
	inserendolo nel disciplinare di produzione e garantendone	
	l'uso a tutti i produttori, anche se non aderenti al	
	Consorzio.	
	4) Il Consorzio se riconosciuto ai sensi dell'articolo 41,	
	comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (erga-omnes)	
	può inoltre svolgere azioni di vigilanza, tutela e	
	salvaguardia della denominazione, da espletare	
	prevalentemente nella fase di commercio, nei riguardi di	
	tutti gli operatori inseriti nel controllo della DOCG	
	"CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA" anche di quelli non	
	associati al Consorzio.	
	Tali attività di vigilanza, tutela e salvaguardia, sono ben	
	distinte dalle attività di controllo svolte dagli organismi	

	di Controllo e Certificazione e, sono svolte, nel rispetto	
	della normativa comunitaria e nazionale in collaborazione e	
	sotto il coordinamento dell'Ispettorato Centrale della	
	Tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti	
	agro-alimentari, di seguito chiamato ICQRF centrale, ed in	
	raccordo con la Regione Siciliana.	
	Le azioni relative all'attività di vigilanza, le modalità di	
	espletamento della predetta attività di vigilanza, il	
	contenuto del programma di vigilanza e le modalità di	
	rendicontazione dell'attività di vigilanza, sono svolte dal	
	Consorzio ai sensi dell'art. 41 comma 4 e 5 della legge	
	238/2016 e dell'art. 7 del DM 18/07/2018 recante	
	disposizioni generali in materia di costituzione e	
	riconoscimento dei Consorzi di tutela per le denominazioni	
	di origine e le indicazioni geografiche dei vini.	
	Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4	
	della legge n. 238/2016, rilascia, a titolo gratuito,	
	l'autorizzazione di cui all'art. 44 della legge citata, ai	
	soggetti che utilizzano il riferimento a una DO o IG	
	nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità	
	di prodotti composti, elaborati o trasformati, secondo le	
	disposizioni di cui all'art. 16 del DM 18 luglio 2018.	
	Il Consorzio può inoltre e comunque svolgere tutte le	
	iniziative, attività, compiti e funzioni che gli derivano	
	dalla normativa europea, nazionale e regionale che siano in	

sintonia con i compiti e scopi del Consorzio stesso.

I costi derivanti dalle attività erga-omnes, di cui al comma

4 dell'articolo 41, della legge 12 dicembre 2016, n. 238

sono a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di

controllo della DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC

"VITTORIA" (viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri),

anche se non aderenti al Consorzio. I predetti contributi

dovuti all'attività erga-omnes del Consorzio devono essere

riportati in bilancio in conti separati. I predetti

contributi sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun

soggetto della filiera (viticoltore, vinificatore ed

imbottigliatore) della DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC

"VITTORIA" sottoposto al sistema di controllo. Le tariffe

sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sulla base

della quantità di prodotto a DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e

DOC "VITTORIA" (uva, vino denunciato, vino imbottigliato)

sottoposto al sistema di controllo nella campagna

vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale

vengono attribuiti i costi.

Se il Consorzio della DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC

"VITTORIA" è autorizzato ai sensi dell'art. 41 comma 4 della

Legge 12 dicembre 2016, n. 238 può chiedere ai nuovi

soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della

immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non

intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di

cui alla legge 22 Dicembre 2008, n.201.

L'ammontare dell'eventuale contributo di avviamento è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA" inseriti nel sistema di controllo della denominazione (articolo 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238) che esercitano una o più attività produttive e suddivisi in tre categorie:

Viticoltori: comprende i soci conduttori, a qualsiasi titolo, di vigneti dai quali ottengono prodotto tutelato dal Consorzio, e sottoposto al sistema di controllo di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Vinificatori: comprende tutti i soggetti che svolgono attività di vinificazione delle uve della denominazione tutelata. In caso di cooperative di produttori che svolgono attività di vinificazione per il conferimento dell'uva, da parte dei viticoltori è necessaria l'espressa delega dei conferenti.

Imbottiglieri: comprende i soci che svolgono le attività di imbottigliamento fisico e/o giuridico dei vini tutelati dal Consorzio.

L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione

	del voto e a condizione della espressa delega dei singoli	
	soci, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di	
	voto.	
	L'ammissione al Consorzio deve essere garantita, in maniera	
	singola od associata a tutti i soggetti partecipanti al	
	processo produttivo dei vini tutelati e deve essere	
	richiesto mediante domanda scritta contenente:	
	1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e	
	le generalità dei suoi legali rappresentanti;	
	2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono	
	svolte le attività dell'impresa;	
	3) gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle	
	Imprese di cui al DPR 14 Dicembre 1999 n.558;	
	4) l'indicazione della/delle attività effettivamente	
	svolta/e;	
	5) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le	
	superfici iscritte a schedario, con riferimento alla DOCG	
	"CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA";	
	6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di	
	assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli	
	eventuali regolamenti.	
	Gli organismi associativi devono presentare con la domanda	
	di adesione anche l'elenco dei propri soci e/o conferenti	
	e/o aderenti che rivendicano la DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA"	

	e DOC "VITTORIA", che abbiano rilasciato espressa delega	
	all'organismo associativo per la adesione al Consorzio, con	
	i loro dati anagrafici e produttivi (suddiviso per attività	
	svolta e per categoria di appartenenza) utili anche per la	
	definizione della rappresentatività consortile. Il Consiglio	
	di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti	
	richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi	
	dalla presentazione.	
	Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato	
	avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini	
	indicati all'art.21.	
	Entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di	
	ammissione il richiedente deve versare la quota di	
	ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione e	
	l'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 22	
	Dicembre 2008, n. 201 previsto per i nuovi utilizzatori	
	della denominazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione dopo aver verificato il	
	pagamento della quota di iscrizione provvede all'immediata	
	annotazione della delibera di ammissione nel libro Soci.	
	La qualità di socio si acquista dall'annotazione predetta.	
	Art. 6 - QUOTA DI AMMISSIONE E LIBRO SOCI	
	L'entità della quota di ammissione è determinata con	
	delibera del Consiglio di amministrazione, in misura fissa,	
	c.d. una tantum, per ogni categoria del ciclo produttivo.	

	Qualora vi sia trasferimento dell'azienda per successione	
	mortis causa, o per divisione ereditaria, o per donazione o	
	vendita tra coniugi o parenti fino al 3° grado, non sarà	
	dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i	
	quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al	
	Consorzio la nuova consistenza ed intestazione. Le stesse	
	disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie	
	nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per la	
	stessa denominazione, nonché per le scissioni di società che	
	restino distintamente e per le stessa denominazione	
	all'interno del Consorzio. Al consorziato che affitta la sua	
	azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del	
	contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di	
	ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di	
	ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il	
	proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la	
	qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di	
	ammissione.	
	La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto;	
	essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun	
	diritto sul patrimonio del Consorzio.	
	L'associazione al Consorzio viene certificata	
	dall'iscrizione nel relativo libro soci con riguardo anche	
	alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva	
	variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.	

Art. 7 - CONTRIBUTO ANNUALE ED EVENTUALI CONTRIBUTI

STRAORDINARI

Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i produttori di uva: al chilogrammo di uva rivendicata e denunciata;

- per i vinificatori: al litro di vino feccioso rivendicato e denunciato;

- per gli imbottiglieri: alla bottiglia di vino prodotta (litri 0.75 o equivalente).

La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per la DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA" nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

Qualora detti dati non fossero disponibili, il Consorzio potrà chiedere ai soci i dati quantitativi annui di uve raccolte, di vino prodotto e di vino imbottigliato come DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA".

Nei casi di adesione in forma associata, la realtà

	associativa (cooperativa o associazione di produttori o	
	cantina sociale) ai fini anche del calcolo della	
	rappresentatività nel Consorzio è tenuta a comunicare	
	annualmente - e comunque entro il mese di febbraio di	
	ciascun anno - oltre alle quantità di prodotto (uve), i	
	nominativi di ciascun socio produttore e la qualifica di	
	conferente totale o parziale del prodotto, nonché le	
	superfici vitate di riferimento. Per le aziende ad inizio	
	attività, relativamente alla categoria viticoltori, si	
	assumerà la quantità massima ottenibile, salvo conguaglio	
	alla prima campagna utile, a norma di disciplinari, per i	
	vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed	
	imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato	
	dallo stesso candidato socio, con successiva verifica da	
	parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale	
	conguaglio.	
	Il contributo annuale è composto da:	
	a. contributo relativo all'attività di valorizzazione;	
	b. contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza;	
	c. contributo relativo attività di servizio ai soci.	
	I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati	
	al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui	
	alla lettera a) e b) (limitatamente all'attività di	
	valorizzazione e all'attività di tutela e vigilanza),	
	qualora il Consorzio sia incaricato ai sensi dell' articolo	

41, comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Si precisa

inoltre che il contributo annuale per i soggetti non associati al Consorzio relativo alle attività erga omnes, è costituito da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, non aderenti al consorzio, sulla base della quantità di prodotto DOP o IGP (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale viene attribuito il contributo.

I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

Art. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

I soci devono adempiere ai seguenti obblighi:

a) rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;

	b) versamento del contributo annuale;	
	c) versamento di eventuali contributi straordinari;	
	d) relativamente ai soci che hanno aderito al Consorzio in	
	forma associativa, avendo espressamente rilasciato delega	
	all'organismo associativo, l'obbligo dei versamenti di cui	
	agli artt. 6 e 7 (quota di ammissione, quota annua,	
	eventuale contributo straordinario) ed ogni adempimento	
	connesso, spetta all'organismo associativo;	
	e) la realtà associativa (cooperativa o associazione di	
	produttori o cantina sociale) è tenuta a comunicare	
	annualmente - e comunque entro il mese di febbraio di	
	ciascun anno - oltre alle quantità di prodotto (uve), i	
	nominativi di ciascun socio produttore e la qualifica di	
	conferente totale o parziale del prodotto, nonché le	
	superfici vitate di riferimento dei soci di cui a delega	
	all'adesione in forma associata al Consorzio;	
	f) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del	
	Consorzio funzionali all'accertamento dell'esatto	
	adempimento degli obblighi assunti;	
	g) comunicazione al Consorzio da parte di ogni socio della	
	eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali	
	prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio	
	stesso;	
	h) nei casi in cui risultasse impossibile l'acquisizione	
	attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono	

tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica

richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste

dalla legislazione in vigore;

i) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e

alle assemblee sociali solo se in regola con i pagamenti dei

contributi;

I consorziati hanno altresì l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà

commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme

in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda

consorziata;

- di non porre in essere atti che costituiscono pregiudizio

nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;

- di non porre in essere atti che costituiscono sleale

concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che

comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;

- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio

del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà

e la correttezza professionale;

- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al

Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo

spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi

rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale

dialettica interna ed il diritto di critica.

Art. 9 - SANZIONI

	Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto	
	comportamento volto alla massima valorizzazione	
	dell'immagine e del prestigio delle denominazioni tutelate.	
	Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente	
	statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il	
	Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità	
	dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:	
	a) censura con diffida;	
	b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte il	
	contributo annuale di cui all'art.7;	
	c) esclusione dal Consorzio.	
	Nessun provvedimento può comunque essere adottato se	
	l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera	
	raccomandata A/R, P.E.C. ovvero altra forma che assicuri la	
	ricezione dell'invito, a motivare e giustificare per	
	iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria	
	posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della	
	raccomandata.	
	I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli	
	interessati entro quindici giorni dalla delibera	
	successivamente assunta mediante lettera raccomandata A/R.	
	Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente	
	articolo, l'interessato può instaurare ricorso ricorrendo al	
	Collegio arbitrale nei modi e termini previsti dall'articolo	
	21.	

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 10 bis - RECESSO

Il consorziato può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione. Il recesso avrà effetto tra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

Art. 10 ter - DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;

Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda, sono trattate nell'ambito delle procedure e condizioni previste dall'art.6.

Art. 10 quater - ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente negli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi;
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione. Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A./R., P.E.C. ovvero altra forma che assicuri la ricezione del provvedimento. L'interessato può impugnare il provvedimento al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti nell'art.21.

Art. 11 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea generale dei consorziati;

- il Consiglio di amministrazione;

- il Presidente del Consorzio;

- Organo di Controllo.

Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;

2) approvare le proposte di modifica del disciplinare di produzione delle DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA";

3) approvare le proposte di nuove DO/IG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati dalla denominazione;

4) ai fini della presentazione al Ministero (MIPAAF) delle richieste di cui ai punti 2, e 3 per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art.4 comma 2 lett. c) e d) del DM 07/11/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

5) deliberare sul bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio;

6) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione;

	7) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione;	
	8) approvare il regolamento elettorale;	
	9) nominare i membri dell'Organo di Controllo, tutti	
	iscritti nel registro dei Revisori legali;	
	10) deliberare l'adesione ad enti ed organismi la cui	
	attività è funzionale al raggiungimento degli scopi	
	consortili;	
	11) approvare i regolamenti interni;	
	12) istituire il marchio consortile e i relativi regolamenti	
	d'uso;	
	13) stabilire e/o modificare le unità di conto di cui	
	all'art.6;	
	14) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti	
	al suo esame dal Consiglio di amministrazione.	
	All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del	
	Consiglio di amministrazione, spetta il compito di	
	deliberare su:	
	a) le modifiche da apportare al presente Statuto;	
	b) lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua	
	durata;	
	c) la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la	
	definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori,	
	nonché la devoluzione del patrimonio.	
	Art. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno	

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed

è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal

Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo

ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci

rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti

all'intera compagine sociale.

La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine

del giorno da spedirsi con A.R., telefax, posta elettronica

o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il

ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante

dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per

la riunione. Per i soci aderenti al Consorzio in forma

associata la convocazione potrà essere inoltrata anche solo

alla realtà associativa di appartenenza.

In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la

stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o

telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la

riunione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è

costituita dai consorziati, tranne gli esclusi o i sospesi;

alla stessa intervengono i componenti dell'Organo di

Controllo.

Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice

Presidente più anziano ed in assenza di questo dal secondo

vice Presidente o anche, se necessario, dal Consigliere più

anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario

della stessa, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art.14; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile;
- in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo lo stesso giorno della prima convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito della Regione Sicilia sempre nei modi e nei tempi sopra riportati. Tutte le deliberazioni della Assemblea devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - MODALITÀ DI VOTO

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono adottate,

	sia in prima che in seconda convocazione, con il voto	
	favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti	
	e/o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea	
	straordinaria, in prima convocazione, sono adottate con il	
	voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi	
	dai consorziati presenti e/o rappresentati Le deliberazioni	
	dell'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, sono	
	adottate con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti	
	spettanti all'intera compagine sociale.	
	Le delibere relative alle materie di cui ai numeri 2), 3)	
	dell'art. 12 del presente statuto devono essere adottate con	
	le modalità stabilite dall'art.4, comma 2, lett. c) e d) del	
	DM 07/11/2012 recante: "Procedura a livello nazionale per	
	l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini	
	e di modifica dei disciplinari", ai sensi del reg. 1234/2007	
	e del D.Lgs. 61/2010. Ciascun socio ha diritto ad un voto	
	ponderale e cumulativo rapportato alla quantità di prodotto	
	complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato	
	risultante dalle denunce vendemmiali e di produzione nella	
	campagna immediatamente precedente l'assemblea. Il suo	
	"monte voti complessivo" corrisponde alle unità di conto	
	calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale.	
	Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.	
	La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta:	
	a) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale:	

al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al

terzo grado o agli affini entro il secondo, partecipino

nell'esercizio dell'impresa familiare di cui all'art.230 bis

C.C.;

b) nel caso di impresa commerciale svolta in forma

individuale: al titolare o per delega al coniuge o ai figli

se collaborano alla gestione aziendale;

c) nel caso di società, ed altre forme associate: a coloro

che ne hanno la legale rappresentanza o sono dagli stessi

delegati.

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto con valore

ponderale rapportato alla quantità di prodotto

ottenuto/vinificato/imbottigliato, così come risulta dalla

sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna

immediatamente precedente la sessione assembleare.

L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori,

vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela

della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione

del voto e a condizione della espressa delega dei singoli

soci, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di

voto.

Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di

3 ad un massimo di 9. I membri del Consiglio sono eletti

dalla Assemblea e scelti tra i soci del Consorzio. La

	composizione del consiglio deve prevedere un'equa	
	rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al	
	ciclo produttivo presenti nel Consorzio, ed il numero dei	
	Consiglieri di ciascuna categoria è proporzionalmente	
	commisurato al livello produttivo e delle relative unità di	
	conto ad essa riferibili.	
	Ciascuna categoria deve essere rappresentata da almeno un	
	consigliere. Se invitati, possono partecipare a specifiche	
	riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di	
	voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche	
	Amministrazioni o delle riconosciute Organizzazioni	
	regionali di rappresentanza delle categorie produttive del	
	Consorzio.	
	Antecedentemente alla convocazione dell'Assemblea per le	
	elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di	
	amministrazione:	
	- provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo	
	sociale l'elenco dei soci suddivisi per categorie;	
	- invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le	
	modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle	
	proposte dei candidati al Consiglio stesso o al Comitato	
	elettorale appositamente costituito;	
	- propone all'Assemblea il numero di membri con cui	
	rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri	
	destinati a rappresentarvi ciascuna categoria, tenendo	

	presente che tutte le categorie che partecipano al ciclo	
	produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente	
	rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché	
	presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio;	
	- sottopone all'Assemblea elettiva la lista dei candidati o	
	le liste per ogni categoria di voto, tenuto conto delle	
	designazioni pervenute. Ciascun consorziato può eleggere i	
	membri della propria categoria di appartenenza utilizzando	
	la scheda consegnata contenente i nominativi dei soli	
	candidati della categoria fino ad un numero doppio rispetto	
	agli eleggibili.	
	Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare	
	il numero dei membri destinati a rappresentare ogni	
	categoria nel Consiglio, pena l'annullamento del voto.	
	Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività	
	produttive, versandone i relativi contributi, può votare,	
	con schede e voti ponderali separati, per ciascuna categoria	
	di appartenenza. Non può essere nominato consigliere, e, se	
	nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto,	
	l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una	
	pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici	
	direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o	
	Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio,	
	chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o	

	Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con	
	quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio. La	
	decadenza e la sua decorrenza dovrà essere richiesta al	
	Collegio arbitrale, istituito ai sensi dell'art.21 del	
	presente Statuto. Per la corretta classificazione dei soci,	
	nelle tre categorie di voto, sulla base della attività	
	prevalente, stabilmente svolta dal produttore, si procede	
	come segue:	
	1. al momento della sua adesione al Consorzio, in base alle	
	dichiarazione resa nella domanda di ammissione;	
	2. nei successivi controlli annuali, in base alla effettiva	
	attività svolta dal socio nei tre esercizi precedenti, o	
	diversamente nei minori periodi di durata della sua	
	associazione al Consorzio.	
	Ogni eventuale passaggio dei soci da una categoria	
	all'altra, dovrà essere verificata dal Consiglio di	
	amministrazione.	
	Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che	
	abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità	
	di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel	
	Consiglio di amministrazione o, subordinatamente, che	
	rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio o,	
	subordinatamente, il più anziano. Qualora non siano espresse	
	preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria,	
	per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione	

nella scheda. Ove per una o più categorie vengano presentate

candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti

vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione. I

consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili

consecutivamente solo per un altro triennio. Se nel corso

del mandato vengono a mancare uno o più amministratori,

assumerà la carica il primo dei non eletti in lista nella

relativa categoria di appartenenza del consigliere uscenti.

Una volta inutilmente completato lo scorrimento dei non

eletti nella lista, il Consiglio di amministrazione provvede

alla cooptazione di nuovi consiglieri appartenenti alla

medesima categoria del consigliere dimissionario da

sottoporre alla ratifica assembleare nel corso della

adunanza successiva. Essi decadranno assieme a quelli

rimasti in carica.

In caso di sopravvenuta decadenza o dimissioni della

maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà

decaduto e si procederà a nuove elezioni. I membri del

Consiglio di amministrazione assenti senza giustificato

motivo per 3 (tre) sedute consecutive decadono - dalla

carica.

I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni.

Art. 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte

salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto e dalla legge.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio:

1) elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri;

2) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;

3) redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'articolo 41, comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

4) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;

5) fissa la quota di ammissione al Consorzio;

6) fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 7;

7) delibera l'istituzione e determina l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;

8) provvede all'espletamento dei compiti di cui all'art.5 del D.M. 16 Dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e in particolare, con riguardo

	all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento	
	dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e	
	repressione delle frodi, elabora e pone in attuazione il	
	programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in	
	convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti	
	di pubblica sicurezza;	
	9) delibera il versamento di eventuali contributi	
	straordinari ancorché posti a carico di singole categorie di	
	associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in	
	previsione di spese particolarmente indirizzate a tali	
	categorie e ad eventuali interventi straordinari per la	
	valorizzazione o difesa del prodotto. E' altresì facoltà del	
	Consiglio di Amministrazione:	
	a) nominare un direttore, stabilendone i poteri, le mansioni	
	ed il compenso;	
	b) nomina le Commissioni tecniche e/o consultive e ne fissa	
	l'eventuale compenso ove consentito dall'art.19 del presente	
	statuto. Tali commissioni hanno carattere consultivo, allo	
	scopo di affiancare e di assistere la Presidenza e le	
	strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di	
	particolare importanza.	
	Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte	
	anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro	
	particolare preparazione e competenza; ivi compresi soggetti	
	indicati dalle riconosciute Organizzazioni di rappresentanza	

delle categorie produttive del Consorzio;

c) proporre l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività dei Soci nei limiti previsti dalla legge, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 17 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Vice-presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno 4 volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente dell'Organo di Controllo. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con A.R., telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei

presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in

apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente,

potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del

Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della

seduta successiva.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere

tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o

altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che

vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione

ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario

della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla

riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel

dibattito sugli argomenti all'O.d.G. nonché di visionare o

ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità

deve stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziari

e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la

firma sociale e pertanto:

- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio,

premettendone la ragione sociale;

- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a

qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed

effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;

- presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;

- ha facoltà di rilasciare procure speciali nelle materie oggetto di deliberazione del Consiglio di amministrazione.

I vice Presidenti o, in caso di sua/loro assenza o impedimento, il consigliere più anziano nella carica, sostituisce/cono il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 19 - COMMISSIONI TECNICHE E/O CONSULTIVE

Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, può nominare commissioni tecniche collegiali con funzioni consultive.

Nessun consorziato membro di organismi tecnici e amministrativi del Consorzio ha diritto ad un compenso per l'attività svolta e/o delegata.

Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO - SINDACO UNICO

L'organo di controllo del Consorzio di tutela è costituito da un Sindaco unico, nominato dall'Assemblea ordinaria che ne determina il compenso e scelto nell'Albo dei Revisori contabili iscritti nell'apposito registro, di cui alla normativa vigente. Il Sindaco unico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Sindaco unico:

a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;

b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;

c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 21 - COLLEGIO ARBITRALE

Il collegio sarà composto da tre arbitri, tra cui un Presidente scelti dal Presidente del Tribunale di Ragusa.

Il collegio arbitrale giudicherà "ex bono ed equo" anche senza formalità di procedura, qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci del consorzio. Le parti si impegnano a dare fedele ed immediata esecuzione alla decisione o determinazione arbitrale. Avverso le decisioni del collegio arbitrale è ammesso solo ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Art. 22 - STRUTTURA OPERATIVA (ORGANIZZAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore del Consorzio di provata esperienza e capacità professionale, fissandone le attribuzioni, i poteri e il compenso.

Il Direttore sarà selezionato attraverso comparazione di

Curriculum Vitae pervenuti a seguito di idonee forme di pubblicità.

Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del Consorzio, anche della applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.

Tutto il personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Art. 23 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche e/o consultive nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

I regolamenti interni, che prevedono disposizioni che integrano le previsioni statutarie diventano efficaci solo dopo l'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali.

Art. 24 - PATRIMONIO E BILANCIO

L'esercizio sociale del Consorzio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo i vigenti principi contabili e le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio o rendiconto consuntivo deve essere sottoposto alla revisione legale dell'Organo di Controllo che deve riferire all'Assemblea dei soci.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dell'Organo di Controllo e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea. Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti o, infine ad aumento del fondo consortile.

	E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve	
	o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla	
	legge.	
	Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla	
	formazione del Fondo consortile che è costituito da un	
	numero illimitato di quote. Il fondo patrimoniale netto di	
	bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla	
	somma algebrica:	
	- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione	
	del Consorzio;	
	- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a	
	far parte del Consorzio;	
	- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale	
	deliberati dall'assemblea dei consorziati;	
	- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e	
	disavanzi di gestione);	
	- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge	
	201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della	
	immissione nel sistema di controllo;	
	- di componenti straordinarie positive non riferibili alla	
	gestione ordinaria quali contributi volontari versati da	
	consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed	
	eventuali lasciti o donazioni.	

	I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed	
	attività "erga-omnes" di cui all'art. 41 comma 8 della legge	
	12 dicembre 2016, n. 238 e relativo utilizzo, come da	
	ripartizione di cui all'art. 7, devono essere riportati in	
	bilancio in conti separati. Avanzi della gestione	
	"erga-omnes" non possono essere utilizzati per la copertura	
	di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri	
	soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio	
	separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione	
	"erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.	
	Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato	
	dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima	
	dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto	
	all'approvazione dell'Assemblea stessa.	
	Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni	
	"erga-omnes" e la relativa ripartizione dei contributi di	
	cui all'art. 7 a carico dei soci e degli altri soggetti	
	imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e	
	imbottigliatori), calcolati sulla base delle quantità di	
	prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino	
	imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della	
	campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a	
	parte rispetto alle voci di spesa preventivate per	
	l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.	
	Art. 25 - MARCHIO CONSORTILE	

In conformità a quanto prescritto dall'art. 41 comma 9 ed 10

della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Consorzio può

detenere ed utilizzare a favore degli associati un marchio

consortile da sottoporre ad approvazione ministeriale,

previo inserimento dello stesso nello Statuto.

Se il Consorzio è autorizzato ai sensi del comma 4 art. 41

della legge 12 dicembre 2016, n. 238 può proporre come logo

della DOCG "CERASUOLO DI VITTORIA" e DOC "VITTORIA" il

marchio consortile o creare un logo ex-novo, inserendolo nel

disciplinare di produzione e garantendone l'uso a tutti i

produttori inseriti nel sistema di controllo anche se non

aderenti al Consorzio.

Art. 26 - REGOLAMENTO ELETTORALE

Il Regolamento elettorale è deliberato dall'Assemblea

ordinaria e per la prima volta entro 150 giorni

dall'approvazione del presente statuto. Ciascun socio deve

indicare la categoria produttiva (produzione uve,

vinificazione, imbottigliamento) in cui esercita l'attività

prevalente e per la quale si candida alla carica di

consigliere. Non è possibile candidarsi contemporaneamente

in più categorie. I candidati alla carica di Consigliere

possono essere individuati solo tra i soci in regola con

l'assolvimento degli obblighi statutari.

Art. 27 - LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase

di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art.2275 e segg. Cod.Civ.. Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

F.to MASSIMO MAGGIO n.q.

F.to MARIA SCIFO NOTAIO